DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2025
355/2025/R/RIF

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI AGLI UTENTI DOMESTICI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI IN CONDIZIONI ECONOMICO SOCIALI DISAGIATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 57-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE 124/19 E DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24, E MODIFICAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 63/2021/R/COM, 366/2021/R/COM, 55/2018/E/IDR E AL TICO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1350ª riunione del 29 luglio 2025

VISTI:

- la risoluzione adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) il 25 settembre 2015, recante "Trasformare il mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" e, in particolare, l'obiettivo 1: "Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo";
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 2016/679 (di seguito: GDPR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che disciplina la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate (di seguito: decreto legislativo 109/98);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (di seguito: Codice Privacy);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" e, in particolare, l'articolo

1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-*bis* (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-*bis*;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 639, con il quale è stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (di seguito: legge 147/13);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e in particolare l'articolo 1, comma 670 recante trasformazione in ente pubblico economico della Cassa per i servizi energetici e ambientali, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, in particolare, l'articolo 60, comma 1;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, l'articolo 1, commi 527 e 528, che prevedono, rispettivamente, l'assegnazione all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e la variazione della denominazione da «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» in «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)»;
- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 che istituisce il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (di seguito: SIUSS) e in particolare l'articolo 24 che obbliga gli enti erogatori a rendicontare tramite il SIUSS tutte le prestazioni sociali erogate mediante ISEE;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l'articolo 3, comma 5-*quinquies,* come modificato dall'articolo 43, comma 11, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 228/21);
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" (di seguito d.P.C.M. 13 ottobre 2016);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 recante "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" pubblicato nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2025 (di seguito: d.P.C.M. 21 gennaio 2025);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute" (di seguito: Decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011, recante "Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute";
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2016, recante "Approvazione dello Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali" (di seguito: d.m. 1 giugno 2016) e in particolare l'articolo 1, comma 5, lett. a) e d);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2016, recante "Modifica della disciplina del bonus elettrico" (di seguito: d.m. 29 dicembre 2016);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (nel seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A) recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità (…)" e, in particolare, l'Allegato A;
- il Testo integrato in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità (di seguito: TICO), di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 209/2016/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 413/2016/R/com, recante "Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0" e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 413/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, recante "Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati" e il relativo Allegato A (TIBSI);
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 55/2018/E/idr, recante "Approvazione

della disciplina transitoria per l'estensione al settore idrico del sistema di tutele definite per i consumatori e utenti dei settori dell'energia elettrica e del gas regolati dall'Autorità" (di seguito: deliberazione 55/2018/E/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 280/2019/I/com, recante "Segnalazione al Parlamento e al Governo per le forniture di energia elettrica, gas e acqua";
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/rif, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" (di seguito: deliberazione 444/2019/R/rif) e il relativo Allegato A (TITR);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 585/2020/R/com recante "Disposizioni in merito all'accreditamento dei gestori idrici al Sistema informativo integrato" (di seguito: deliberazione 585/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, recante "Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico" (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e i relativi Allegati A, B, C e D;
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com, recante "Modalità di trasmissione dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente unico S.p.A., dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico" (di seguito: deliberazione 223/2021/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e il relativo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 366/2021/R/com, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti e del bonus sociale elettrico per disagio economico ai clienti finali di energia elettrica collegati a reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale" (di seguito: deliberazione 366/2021/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2021, 480/2021/A, recante "Disposizioni ad Acquirente Unico S.p.A. per l'affidamento del servizio di postalizzazione delle comunicazioni ai cittadini in materia di bonus sociali previste dai provvedimenti dell'Autorità";
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" (di seguito: Quadro strategico 2022-2025);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2023, 13/2023/R/com recante "Aggiornamento dei valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, e modifica delle classi di agevolazione dal 1 gennaio 2023";
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/rif, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione

386/2023/R/rif) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 489/2023/E/eel recante "Approvazione di un programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese di vendita in materia di erogazione del bonus elettrico";
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 622/2023/R/com, recante "Revisione delle modalità di aggiornamento dei bonus sociali e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 63/2021/R/com"
- la deliberazione dell'Autorità 17 settembre 2024, 362/2024/A recante "Approvazione del regolamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente relativo agli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196";
- la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2024, 404/2024/R/com recante "Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per la stipula di una nuova convenzione con Poste Italiane S.p.A. per il servizio di erogazione materiale del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti e modificazioni alla deliberazione dell'Autorità 63/2021/R/com";
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2024, 433/2024/E/COM recante "Approvazione di un programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese di vendita in materia di erogazione del bonus sociale elettrico e gas";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 574/2024/E/com recante: "Disposizioni per la graduale estensione al settore dei rifiuti urbani del sistema di tutele per l'*empowerment* e la risoluzione delle controversie dei clienti e utenti dei settori regolati" (di seguito: deliberazione 574/2024/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 575/2024/R/com, recante "Approvazione dello Schema di Convenzione tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus elettrici per disagio fisico" (di seguito: deliberazione 575/2024/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2025, 71/2025/R/com, recante "Disposizioni ad Acquirente Unico S.p.A. per l'affidamento del servizio di postalizzazione delle comunicazioni ai cittadini in materia di bonus sociali";
- la deliberazione dell'Autorità 11 marzo 2025, 93/2025/R/com, recante "Approvazione dello Schema di Convenzione tra la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) e Poste Italiane S.p.A. per il servizio di erogazione materiale dei bonus sociali ai clienti domestici, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 404/2024/R/com" (di seguito: deliberazione 93/2025/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2025, 133/2025/R/rif, recante "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24" (di seguito: deliberazione 133/2025/R/rif);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2025, 176/2025/R/rif, recante "Conferma delle

disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 176/2025/R/rif);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 10 giugno 2025 240/2025/R/rif (di seguito: documento per la consultazione 240/2025/R/rif) recante "Orientamenti in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, in attuazione del decreto- legge 26 ottobre 2019, n. 124";
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 279, recante "Modalità di trasmissione dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale alla Società Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del SII, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus nazionali per disagio economico - 17 dicembre 2020", trasmesso all'Autorità con nota del 22 dicembre 2020 (prot. Autorità 43424) (di seguito: Parere 279/2020);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17 luglio 2025, n. 420, trasmesso all'Autorità con comunicazione del 18 luglio 2025 (prot. Autorità 51575 del 18 luglio 2025) (di seguito: Parere 420/2025);
- la comunicazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito: ANCI) del 28 maggio 2025 (prot. Autorità 38271 del 29 maggio 2025), recante la disponibilità per lo sviluppo dell'integrazione SGAte con i nuovi moduli per la gestione del bonus sociale rifiuti (di seguito: comunicazione del 28 maggio 2025);
- la comunicazione dell'Autorità del 10 giugno 2025 (prot. Autorità 41265) in riscontro alla comunicazione ANCI del 28 maggio 2025 (di seguito: comunicazione del 10 giugno 2025);
- la comunicazione dell'Autorità del 3 luglio 2025 (prot. 47982) al Garante per la protezione dei dati personali, recante "*Bonus rifiuti ex d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 - Vostro fascicolo 492978";*
- le osservazioni al documento per la consultazione 240/2025/R/rif inviate dalle Associazioni rappresentative dei consumatori, dagli operatori del settore e dalle loro associazioni rappresentative, dall'ANCI, da ANUTEL e da IFEL.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)*";
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire*

l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono esercitate "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*";

- il Quadro strategico 2022-2025, nel confermare le linee di intervento adottate dall'Autorità a favore dei consumatori vulnerabili, ha indicato tra gli obiettivi il rafforzamento delle tutele per i consumatori in condizioni di disagio (OS.2), al fine di "*garantire una maggiore sostenibilità economico-sociale dei servizi, specie per i consumatori in disagio socio-economico, mediante l'aumento dell'efficacia degli strumenti di tutela e, in ultima istanza, del numero di aventi diritto effettivamente tutelati*", attraverso:
  - il *"potenziamento dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per i consumatori in condizioni di disagio e definizione delle modalità attuative del bonus sociale anche per il settore rifiuti (...)";*
  - lo *"sviluppo di ulteriori progetti di informazione dei cittadini in condizioni di disagio (...)".*

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05, ha adottato misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (di seguito: anche bonus sociale elettrico);
- il decreto-legge 185/08 ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate che hanno i requisiti per essere ammesse al bonus sociale elettrico, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 109/98 e successive modifiche e integrazioni lo strumento per individuare i cittadini titolati ad accedere ai bonus sociali;
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011 ha individuato le apparecchiature terapeutiche alimentate a energia elettrica per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
- il d.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico sociale (di seguito: bonus sociale idrico) e ha previsto che l'Autorità provveda a disciplinare le condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, o nucleo familiare, di accedere al predetto bonus in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati e a definire le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del medesimo bonus;

- il d.m. 29 dicembre 2016 ha disposto che, a partire dall'anno 2020 e con cadenza triennale, l'Autorità aggiorni il valore soglia dell'ISEE di accesso ai bonus sociali nazionali regolati dall'Autorità medesima sulla base del valor medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali, tratteggiata nel precedente gruppo di considerati, prevedendo, tra l'altro:
  - al comma 5, che:
    - ✓ a decorrere dal 1 gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
    - ✓ l'Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito: INPS) al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico);
    - ✓ l'Autorità definisca, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni;
  - al comma 6, che l'Autorità stipuli un'apposita Convenzione con l'ANCI al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali e la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultino identificabili attraverso procedure automatiche;
- con il medesimo decreto-legge 124/19, all'articolo 57-*bis*, comma 2, sono state attribuite nuove competenze all'Autorità, prevedendo tra l'altro che "*al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicur*[i] *agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato*";
- il medesimo comma 2 dell'articolo 57-*bis* ha, altresì, disposto che l'Autorità "*definisc*[a]*, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*".

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la disciplina introdotta dal legislatore con l'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 è stata principalmente attuata dall'Autorità, per quanto attiene alle modalità applicative del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali, nella deliberazione 63/2021/R/com;
- in particolare, con la sopradetta deliberazione 63/2021/R/com, l'Autorità ha definito le nuove modalità applicative del regime di riconoscimento automatico del bonus sociale elettrico, gas e idrico a favore dei clienti ovvero utenti che versano in condizioni di disagio economico, articolando le disposizioni in diversi Allegati;
- nello specifico, per quanto di interesse del presente provvedimento, nell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com sono state disciplinate le disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione dei bonus elettrico, gas e idrico, nell'Allegato B le disposizioni per il gestore del SII ai fini dell'identificazione delle forniture elettriche e di gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta, nell'Allegato C le disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico e nell'Allegato D le modalità di riconoscimento del bonus per i clienti che versano in gravi condizioni di salute;
- in particolare, ai fini dell'identificazione dei beneficiari delle agevolazioni, l'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com dispone che l'INPS trasmetta mensilmente al SII una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari ISEE che, in base alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (di seguito: DSU) attestate nel mese precedente, risultino in condizioni di disagio economico ai sensi della normativa di riferimento;
- il successivo comma 2 del medesimo articolo dispone che, per ogni DSU di cui al sopracitato comma 4.1, l'INPS trasmetta al gestore del SII esclusivamente le informazioni necessarie per consentire l'erogazione dei bonus sociali;
- la menzionata deliberazione 63/2021/R/com prevede l'invio ai nuclei familiari interessati da parte di Acquirente Unico, in qualità di responsabile del trattamento dati, di comunicazioni in materia di bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico (cfr. in particolare, l'articolo 10, comma 7, lett. b), l'articolo 21 dell'Allegato A e l'articolo 14, dell'Allegato B) e comunicazioni ai percettori di bonus per disagio fisico come disposto nell'Allegato D;
- con la deliberazione 223/2021/R/com, tenuto conto del Parere 279/2020 espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità ha definito le modalità di trasmissione, dall'INPS al SII gestito da Acquirente Unico e a tal fine nominato responsabile del trattamento dall'Autorità, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il riconoscimento del bonus sociale elettrico per disagio fisico è garantito attraverso il Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, successivamente denominato "Sistema di gestione di ammissione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche" (di seguito: SGAte) istituito dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 117/08 ed esteso anche alla gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di gas e di acqua;
- nelle more dell'emanazione del decreto attuativo relativo al bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19, con la deliberazione 575/2024/R/com è stato approvato il nuovo Schema di Convenzione triennale, con il quale viene disciplinata l'attività relativa all'esercizio e alla manutenzione di SGAte, comprensivo del servizio di assistenza a Comuni, CAF e distributori di energia elettrica, per il periodo coperto dalla Convenzione, 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2027;
- tra le attività oggetto della Convenzione in essere con ANCI rientrano la gestione del bonus elettrico per disagio fisico, in quanto la procedura di accesso a tale compensazione non è automatizzabile e le attività propedeutiche all'eventuale sviluppo dei processi e del sistema, anche a supporto dei Comuni, per l'erogazione del bonus sociale rifiuti come sancito dal sopradetto comma 6, dell'articolo 57-*bis* del citato decreto-legge 124/19;
- con la menzionata deliberazione 575/2024/R/com l'Autorità ha altresì disposto che a seguito dell'approvazione del decreto attuativo di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19, recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, si procedesse alla ridefinizione delle attività da svolgere con l'integrazione della Convenzione esistente, previa proposta di ANCI entro 60 giorni dall'approvazione del decreto medesimo;
- con la comunicazione del 28 maggio 2025 ANCI ha confermato la disponibilità a sviluppare i moduli funzionali all'invio dei flussi necessari per l'erogazione del bonus sociale rifiuti, confermando l'importo massimo previsto per le sole attività di sviluppo fino alla messa in produzione, di cui alla Tabella 3 dell'Allegato B (Costi riconosciuti), alla deliberazione 575/2024/R/com;
- con la sopramenzionata comunicazione ANCI ha richiesto di posticipare la presentazione della proposta tecnico economica di maggior dettaglio di tali linee di sviluppo, unitamente a una richiesta di integrazione necessaria per gli anni 2026 e 2027 per le attività di manutenzione, assistenza e comunicazione agli enti e gestori interessati, successivamente alla pubblicazione della deliberazione dell'Autorità contenente le tempistiche e gli aspetti tecnici necessari al funzionamento della misura;
- l'Autorità, con la comunicazione del 10 giugno 2025, ha condiviso l'opportunità di posticipare la presentazione dell'offerta tecnico economica e la successiva integrazione della Convenzione a valle della consultazione, indicando che la proposta

debba essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione recante le modalità attuative per l'erogazione del bonus sociale rifiuti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il d.P.C.M. 21 gennaio 2025 ha individuato i "*principi e* [i] *criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*", prevedendo (art. 1, comma 2) che tali modalità applicative siano stabilite dall'Autorità "*con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento*";
- nello specifico, il decreto in parola, nell'individuare all'articolo 2 i beneficiari dell'intervento, attraverso l'utilizzo dell'indicatore ISEE previsto dal decreto legislativo 109/98, ha previsto il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria "*agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare"*, specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a "*9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico*", aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale "*arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento*";
- inoltre, il citato d.P.C.M. 21 gennaio 2025 ha disposto, all'articolo 3, che:
  - l'agevolazione sia pari a *"una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente";*
  - la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l'applicazione di un'"*apposita componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali*" (di seguito anche: CSEA), istituita e aggiornata dall'Autorità con propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell'Autorità, "*in modo che la stessa:*
    a) rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;
    b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
    c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti";

- in conformità con quanto definito per i bonus sociali già previsti per i settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato, l'articolo 4 del predetto d.P.C.M. dispone che l'agevolazione sia automaticamente riconosciuta *"agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2"*, identificati attraverso SGAte da parte degli enti erogatori; a tal proposito, l'Autorità:
  - "*sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito da ANCI, e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS*";
  - "*definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i Comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite di SGAte, necessari alla attuazione delle compensazioni (...)*";
- in aggiunta, l'articolo 5 del medesimo d.P.C.M. prevede la possibilità da parte dell'Autorità di introdurre "*meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie*", da individuare nell'ambito dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- infine, il medesimo articolo assegna all'Autorità il compito di monitorare gli effetti derivanti dall'introduzione delle sopracitate disposizioni tariffarie "*dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze al fine dell'adozione di disposizioni modificative ed integrative"* anche finalizzata, a conclusione del primo anno di applicazione, a eventuali proposte migliorative e integrative da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la deliberazione 444/2019/R/rif e il relativo Allegato A, l'Autorità, al fine di accrescere il grado di tutela degli utenti finali del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ha previsto:
  - l'obbligo, per il gestore che effettua l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, di predisporre e mantenere aggiornata un'apposita sezione del proprio sito *internet*, facilmente accessibile dalla *home page,* nella quale siano evidenziate, tra l'altro, le "*informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie* [qualora previste] *accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura*";
  - l'obbligo di inserire nel documento di riscossione o negli eventuali prospetti informativi allegati, oltre alle informazioni sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa, l'"*indicazione del sito internet e/o dei recapiti telefonici e/o*

dell'indirizzo degli sportelli online e fisici, ove presenti, presso cui è possibile reperire le informazioni [aggiuntive] *per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste*" e, con riferimento alle singole componenti perequative, "*l'indicazione distinta degli importi (espressi in euro), del valore unitario (espresso in euro/utenza), nonché della finalità per cui tali componenti sono state istituite*".

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 1, comma 169, della legge 296/06 stabilisce che gli enti locali deliberino "*le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 dispone che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ciascun anno; la medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
- l'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 228/21 prevede che "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*
- l'articolo 1, comma 660, della legge 147/13 dispone che "*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."*

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 1, comma 5, del d.m. 1 giugno 2016 prevede espressamente che CSEA

svolge nei settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico e ambientale;
  - le attività di accertamento, verificando la correttezza formale e di merito delle dichiarazioni trasmesse dagli operatori dei settori regolati ed esercitando i necessari poteri di controllo, anche tramite lo svolgimento di ispezioni (lett. a);
  - le attività di erogazione di somme a vario titolo esclusivamente su mandato dell'Autorità (lett. d) che, pertanto, è l'unica legittimata a disporre i bonifici domiciliati per l'erogazione di bonus sociali, ivi incluso il bonus rifiuti in caso di impossibilità all'erogazione diretta da parte dei gestori in caso di utenze cessate;
- con la deliberazione 404/2024/R/com, l'Autorità ha dato mandato a CSEA di sottoscrivere una nuova Convenzione con la società Poste Italiane S.p.A. (di seguito: Poste) al fine di:
  - garantire il servizio di erogazione materiale del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti mediante bonifico domiciliato per il periodo 1 dicembre 2024 – 30 novembre 2027, secondo le disposizioni regolatorie vigenti (punto 1, lettera a);
  - consentire la gestione delle ulteriori attività operative che l'Autorità ritenga necessarie ai fini dell'erogazione dei bonus sociali, anche in seguito alle segnalazioni pervenute dai clienti/utenti o dagli operatori (punto 1, lettera b);
- lo Schema di Convenzione per il periodo 1 aprile 2025 - 31 marzo 2028 e gli Allegati A, B, e C, approvati dall'Autorità con deliberazione 93/2025/R/com, recepiscono le disposizioni relative all'emissione di bonifici domiciliati a clienti e utenti domestici di tutti i settori che, in seguito a riesame della pratica, hanno diritto a ricevere i bonus sociali;
- la vigente Convenzione ha per oggetto il servizio di pagamento, da parte di Poste, tramite bonifico domiciliato di:
  - bonus sociali gas ai cosiddetti clienti domestici indiretti di cui all'art. 10, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
  - bonus sociali ai clienti e agli utenti domestici diretti e indiretti ai sensi degli articoli 10, comma 8, e 15, comma 7, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, in relazione a tutti i settori regolati.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 133/2025/R/rif l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal richiamato d.P.C.M. 21 gennaio 2025 nell'ambito del quale, anche tenuto conto delle misure di tutela adottate dall'Autorità a favore dei clienti ovvero utenti in condizione di disagio economico, o disagio fisico negli altri settori regolati e delle modalità di copertura dei relativi oneri:
  - definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto, comprese le modalità di condivisione dei flussi informativi fra i soggetti coinvolti;
  - dare mandato ad ANCI di presentare la proposta tecnico economica per l'integrazione della Convenzione esistente fra l'Autorità e l'ANCI medesima, al fine di avviare lo sviluppo delle attività necessarie per consentire al sistema SGAte

di ricevere i dati funzionali all'individuazione dei soggetti agevolabili da parte del SII e trasmetterli ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
  - prevedere che l'atto integrativo della Convenzione esistente, da sottoporre all'approvazione preventiva dell'Autorità, individui altresì tutte le attività necessarie per consentire l'erogazione del bonus sociale rifiuti e i relativi costi in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 575/2024/R/com;
  - disciplinare l'eventuale introduzione di meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
  - definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'introduzione di tali nuove disposizioni;
- con la medesima deliberazione, sottoposta a successiva consultazione e confermata con deliberazione 176/2025/R/rif, l'Autorità ha:
  - armonizzato il nuovo meccanismo perequativo legato al bonus sociale rifiuti con i meccanismi perequativi esistenti nel settore dei rifiuti urbani istituiti con la deliberazione 386/2023/R/rif;
  - istituito un'apposita componente perequativa $UR_{3,a}$, espressa in euro/utenza, e il relativo Conto UR_3 destinati alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025;
- nell'ambito della successiva consultazione relativa alla deliberazione 133/2025/R/rif, i rappresentanti degli enti locali, in considerazione delle tempistiche di emissione e approvazione della TARI, hanno evidenziato l'impossibilità di procedere all'applicazione dell'agevolazione fin dal 2025, poiché tale ipotesi comporterebbe ricalcoli molto onerosi degli avvisi di pagamento già emessi e che pertanto il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari non potrebbe che avvenire a partire dall'anno 2026.

CONSIDERATO, CHE:

- per quanto riguarda, più nello specifico, le modalità applicative del riconoscimento automatico del bonus sociale rifiuti per disagio economico, nel documento di consultazione 240/2025/R/rif (cui si rinvia per i dettagli) l'Autorità ha delineato i seguenti orientamenti in merito:
  - *all'individuazione dei beneficiari dell'agevolazione* e delle informazioni utili ai fini del riconoscimento automatico del bonus sociale rifiuti in coerenza, per quanto applicabili, con le disposizioni già implementate per l'erogazione dei bonus energetici e idrici anche sulla base degli approfondimenti istruttori condotti con l'INPS e con Acquirente Unico, per il SII, nel rispetto della normativa vigente in materia di TARI/tariffa corrispettiva e delle specificità del settore; l'orientamento illustrato nel documento per la consultazione è quello di utilizzare i medesimi dati attualmente trasmessi da INPS al SII per l'individuazione dei beneficiari dei bonus già attivi; tali dati dovrebbero essere trasmessi dal SII ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti territorialmente competenti (di seguito: anche GTRU) tramite SGAte per individuare le utenze da

agevolare; i gestori saranno tenuti a verificare che l'utenza rispetti i requisiti di ammissibilità, ossia che l'utenza sia per uso domestico, che l'intestazione della medesima corrisponda a uno dei componenti il nucleo familiare da agevolare e a verificare la regolarità dei pagamenti pregressi della TARI/tariffa corrispettiva, con la possibilità, analogamente a quanto disposto nel settore idrico, di trattenere il bonus sociale a compensazione dell'eventuale morosità pregressa;

- *all'individuazione dei gestori territorialmente competenti e alle modalità di trasmissione delle informazioni funzionali all'erogazione del bonus*; al riguardo l'Autorità ha prospettato che SGAte, sulla base delle informazioni contenute nell'Anagrafica Territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito: ATRIF) e dei dati ricevuti dal SII (con riferimento all'indirizzo di abitazione del nucleo), individui il gestore territorialmente competente cui mettere a disposizione i flussi di dati; analogamente agli altri bonus sociali, il sistema, prima dell'invio dei flussi dovrà effettuare la c.d. *verifica del vincolo di unicità* (ovvero la verifica che il nucleo familiare non sia già beneficiario di un bonus della stessa tipologia e per lo stesso anno di validità dell'attestazione ISEE); affinché sia possibile la corretta identificazione del gestore territorialmente competente, l'Autorità invierà periodicamente a SGAte l'elenco dei gestori presenti in ATRIF, in quanto solo i GTRU iscritti all'ATRIF e a SGAte riceveranno i flussi dati necessari all'erogazione del bonus sociale; la maggior parte dei gestori-comuni sono già iscritti al sistema per l'ammissione delle domande del bonus elettrico per disagio fisico;
- *alla definizione delle modalità applicative per la quantificazione e l'erogazione della compensazione*; al riguardo l'Autorità, tenuto conto delle tempistiche previste dalla normativa vigente per l'approvazione della TARI, ha prospettato che l'erogazione della compensazione relativa all'anno *a* venga effettuata nell'anno *a+1*, applicando lo sconto calcolato sulla TARI/tariffa corrispettiva effettivamente pagata nell'anno *a*, alla TARI dell'anno *a+1*, dal momento che solo a partire dal mese di marzo ciascun gestore potrà ottenere l'elenco di tutti i beneficiari aventi diritto all'agevolazione nell'anno *a;* in particolare, con riferimento alla quantificazione dell'agevolazione, nel documento per la consultazione si è ipotizzato che ciascun gestore proceda a quantificare l'agevolazione per ogni utenza, ponendola pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta in relazione alla medesima utenza per l'anno *a,* al lordo delle componenti perequative e al netto dell'IVA e della TEFA e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani; per quanto riguarda l'erogazione della compensazione, l'Autorità ha prospettato che venga effettuata dal GTRU entro il 30 giugno dell'anno *a+1* nella prima rata utile, fino a capienza della medesima, prevedendo altresì che il gestore, analogamente a quanto disposto per il settore idrico, possa trattenere eventuali importi dovuti a compensazione della morosità pregressa dell'utente;
- *all'erogazione dell'agevolazione nei casi in cui il GTRU non sia accreditato al sistema SGAte*; al riguardo l'Autorità ha illustrato due ipotesi alternative per l'erogazione dell'agevolazione:

  - ✓ la prima ipotesi prevede che venga inviata dall'Autorità ai nuclei familiari una comunicazione con la quale li si informa che sono potenzialmente beneficiari del bonus sociale rifiuti (in base alla soglia ISEE attestata da INPS), invitandoli a recarsi direttamente dal gestore per farsi applicare lo sconto sulla TARI/tariffa corrispettiva effettivamente dovuta;
  - ✓ la seconda ipotesi prevede che venga inviata dall'Autorità ai nuclei familiari agevolabili in base alla soglia ISEE una comunicazione con la quale li si informa che possono ritirare un bonifico domiciliato presso un qualsiasi ufficio postale; in quest'ipotesi l'agevolazione verrebbe posta pari al 25% della spesa media nazionale per il servizio integrato dei rifiuti, che verrebbe stimata annualmente dall'Autorità medesima;
- *all'allineamento dei meccanismi perequativi alle soluzioni ipotizzate per l'erogazione dell'agevolazione;* nel documento sono prospettate alcune modifiche alle modalità applicative dei meccanismi di perequazione, al fine di limitare eventuali criticità, sia di natura finanziaria, sia di tipo operativo, derivanti dal disallineamento tra il momento di erogazione del bonus sociale rifiuti da parte dei gestori e la relativa compensazione da parte della CSEA; in particolare, poiché l'agevolazione di competenza dell'anno *a-1* è contabilizzata nei documenti di riscossione dell'anno *a*, l'Autorità è orientata a traslare gli adempimenti documentali e i flussi finanziari verso (da) CSEA, prevedendo che il gestore rendiconti l'importo di perequazione relativo al bonus sociale per i rifiuti di competenza dell'anno *a-1* ($IUR_{3,a-1}^{net}$) entro il 31 gennaio dell'anno *a+1* e che, conseguentemente, anche i relativi flussi finanziari a (da) CSEA vengano versati (riscossi) nella medesima annualità *a+1*;
- *agli adempimenti funzionali al monitoraggio dei processi* da parte dell'Autorità in merito all'esito delle verifiche effettuate e alla rendicontazione relativa alle agevolazioni al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 5 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025; al riguardo l'Autorità ha prospettato che siano trasmesse al sistema SGAte, secondo le modalità operative da questo definite, entro il mese di luglio di ciascun anno *a+1* ed entro il mese di gennaio dell'anno *a+2,* le informazioni relative alle pratiche esaminate dai gestori;
- *la tutela e l'informazione agli utenti*, confermando, in analogia con quanto disposto per gli altri settori regolati, la possibilità per gli utenti del settore rifiuti di accedere, anche per le tematiche inerenti al bonus sociale, agli strumenti di informazione e gestione dei reclami e controversie resi disponibili dall'Autorità mediante lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, operativi, rispettivamente, dal 1 aprile e dal 1 ottobre 2025, ai sensi della deliberazione 574/2024/E/rif; il documento per la consultazione, sempre al fine di tutelare i consumatori accrescendo, il livello informativo e la trasparenza, ha prospettato inoltre:
  - ✓ l'invio di comunicazioni agli utenti nel caso di inammissibilità dell'utenza alla compensazione, oppure nel caso dell'invio della comunicazione per la riscossione dell'agevolazione qualora il bonus sociale venga erogato tramite bonifico domiciliato;

- ✓ che i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti provvedano a pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet, le misure adottate con il presente provvedimento;
- ✓ l'inserimento, nel documento di riscossione di ciascun utente agevolabile, della seguente dicitura: "*Le è stato riconosciuto il bonus sociale rifiuti per l'anno a, ai sensi del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. Il bonus è pari a euro xx*.".

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- per quanto attiene al tema del trattamento dei dati personali, nel documento di consultazione 240/2025/R/rif l'Autorità ha richiamato il Parere 279/2020 nel quale il Garante per la protezione dei dati personali ha osservato che l'ente erogatore di prestazioni sociali è il "*soggetto che determina le modalità di erogazione della prestazione sociale agevolata: esso assume, conseguentemente, la qualifica di titolare del trattamento, anche con riferimento alla correlata attività di controllo, venendo così autorizzato a trattare tutti i dati (eventualmente anche relativi alla salute) contenuti nelle dichiarazioni ISEE dei beneficiari, nonché ad accedere alle delicate banche dati in cui sono contenute informazioni patrimoniali relative a tutti i soggetti che hanno presentato una dichiarazione ISEE (cfr. spec. artt. 1, comma 1, lett. m), 11, commi 6 e 10, e 12, comma 1, del d.P.C.M. 159/2013, su cui il Garante si è espresso favorevolmente con il provvedimento n. 361 del 22 novembre 2012, doc. web n. 2174496; artt. 1, comma 2, lett. g), e 7, comma 4, del d.m. 206/2014, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n. 26 del 23 gennaio 2014, doc. web n. 2922956)*";
- in applicazione coerente del richiamato Parere n. 279/2020, l'Autorità ha ritenuto che i titolari del trattamento dati finalizzato all'erogazione del bonus sociale rifiuti disciplinato dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 siano i Comuni o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti e operativi in qualità di enti erogatori ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del citato d.P.C.M;
- l'Autorità deve conseguentemente essere ritenuta titolare del trattamento dati relativo alla sola attività di comunicazione dei dati dall'INPS a SGAte mediante il SII, attività per la quale ha già nominato Acquirente Unico responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, in conformità a quanto prescritto nel Parere n. 279/2020;
- l'Autorità ha rinviato al presente provvedimento la definizione dei ruoli soggettivi degli altri soggetti coinvolti, nonché l'individuazione dei dati personali oggetto di comunicazione dall'INPS al SII e da questo a SGAte;
- al fine di adottare il provvedimento finale entro la fine del mese di luglio 2025, così da permettere a tutti i soggetti coinvolti di avere il tempo necessario per l'implementazione delle procedure per il riconoscimento del bonus in coerenza con la tempistica disposta dalla normativa vigente per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva e tenuto conto dei tempi necessari per l'adozione del previsto parere da parte del Garante per la protezione dei dati personali, conformemente a quanto

disposto dall'articolo 4 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, si è ritenuto opportuno, in un contesto di apprezzata e leale collaborazione, avviare preliminari interlocuzioni con gli Uffici del Garante parallelamente alla consultazione;
- nell'ambito delle predette interlocuzioni informali, alle quali hanno partecipato anche INPS e ANCI, si è avuto modo di definire il ruolo soggettivo di ANCI, quale gestore di SGAte, che interverrà nel trattamento dei dati in qualità di responsabile del trattamento degli enti erogatori del bonus sociale rifiuti, nonché le modalità di comunicazione diretta dei dati da SGAte a INPS per quanto riguardo le utenze TARI intestate a soggetti minorenni, lasciando invariati gli altri flussi di dati già oggetto del Parere 279/2020.

CONSIDERATO ANCHE CHE:

- a integrazione del procedimento partecipativo avviato, l'Autorità, anche in considerazione delle tempistiche ridotte per lo svolgimento della consultazione, al fine di illustrare dettagliatamente i contenuti del documento per la consultazione 240/2025/R/rif, ha organizzato in data 18 giugno 2025 un seminario di carattere nazionale, cui hanno partecipato, in modalità telematica, circa 60 soggetti tra rappresentanti delle aziende di servizi pubblici, delle istituzioni, degli enti locali e delle associazioni dei consumatori, nell'ambito del quale sono state formulate anche alcune precisazioni su temi oggetto di ulteriore approfondimento;
- in risposta al documento per la consultazione 240/2025/R/rif sono pervenuti nove contributi da parte di due associazioni dei consumatori, due gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti e loro rispettive associazioni nonché ANCI/IFEL e ANUTEL;
- i rispondenti alla consultazione, nonché i partecipanti al menzionato seminario hanno espresso generale apprezzamento e condivisione degli orientamenti proposti in consultazione, rappresentando altresì osservazioni puntuali rispetto a temi specifici che necessitano di interventi mirati in considerazione delle peculiarità del settore rifiuti. In particolare:
  - per quanto riguarda l'iscrizione in ATRIF dei GRTU, propedeutica alla ricezione dei dati relativi ai potenziali beneficiari dell'agevolazione, alcune associazioni segnalano che molti Comuni in regime di TARI tributo hanno affidato al gestore del servizio integrato dei rifiuti solo parte delle attività relative alla gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, riservando al Comune stesso la gestione della riscossione, il contenzioso e la titolarità del tributo; tale situazione ha comportato l'iscrizione in ATRIF di due GRTU, mentre nell'ambito dell'iscrizione a CSEA, ai fini dell'applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2, l'ente territorialmente competente, come definito dalla regolazione dell'Autorità (di seguito: ETC) ha individuato con apposito provvedimento quale soggetto obbligato alla registrazione al portale CSEA il Comune nel caso di regime di TARI tributo, indipendentemente da quanto indicato nell'ATRIF; questo ha generato un disallineamento tra il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto

con gli utenti indicati nell'Anagrafica Territoriale e i gestori registrati nel portale CSEA;

- per quanto attiene ai dati e alla frequenza di messa a disposizione degli stessi da SGAte ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti:
  - ✓ i gestori e le loro associazioni rappresentative hanno apprezzato l'orientamento dell'Autorità di prevedere un unico invio complessivo dei flussi nel mese di marzo dell'anno *a+1*, che permette l'identificazione di tutti i potenziali beneficiari, stante la possibilità per gli utenti di presentare la DSU in qualsiasi momento dell'anno *a,* ritenendo che un unico invio annuale dei flussi sia preferibile, poiché agevola le attività di verifica e di erogazione da parte del GTRU;
  - ✓ un'associazione dei gestori e un'impresa richiedono che siano messi a disposizione ulteriori dati rispetto a quelli illustrati, relativi ai dati catastali (foglio, particella e sub e dell'abitazione e di eventuali pertinenze);
  - ✓ le associazioni dei consumatori hanno evidenziato che una frequenza mensile o bimestrale e anche semestrale, anziché un unico flusso annuale per la messa a disposizione dei dati, potrebbe garantire maggior tempestività nell'erogazione dell'agevolazione;
  - ✓ è stata confermata dai gestori la presenza di utenze TARI intestate a soggetti minorenni e la conseguente necessità di disporre dei dati necessari a individuare i minori agevolabili;
  - ✓ non sono state invece espresse osservazioni specifiche dagli operatori in merito ai temi attinenti alle modalità di scambio dati tra il l'INPS e il SII e tra il SII e SGAte, nonché in relazione alle modalità di individuazione dei GTRU territorialmente competenti;
  - ✓ le associazioni dei gestori hanno richiesto che la verifica di unicità venga effettuata unicamente da SGAte, comprese le verifiche relative alla gestione di eventuali duplicazioni derivanti dalla presentazione di DSU successive nel medesimo anno, suggerendo di valutare la possibilità di centralizzare completamente tali controlli sulla piattaforma informatica, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione del processo; gli operatori hanno evidenziato, al riguardo, come l'introduzione di verifiche aggiuntive in capo ai gestori potrebbe determinare inefficienze, incrementare la complessità procedurale e aumentare il rischio di errori nella fase di applicazione del bonus;
- in relazione all'individuazione delle utenze agevolabili e alle condizioni di ammissione all'agevolazione:
  - ✓ gli operatori hanno richiesto chiarimenti in merito al riconoscimento dell'agevolazione in situazioni di coabitazione (per esempio studenti fuori sede), unità abitative con più nuclei familiari residenti o con utenti che non risultino proprietari o intestatari del contratto di locazione (come le utenze intestate direttamente alle aziende che gestiscono gli alloggi residenziali popolari e/o a servizi sociali o associazioni che forniscono alloggi a persone in stato di disagio economico); inoltre un'associazione di

consumatori ha richiesto che, nel caso in cui due nuclei familiari distinti risultino residenti nello stesso immobile e assoggettati a un'unica utenza TARI, debbano beneficiare entrambi dell'agevolazione, mediante il riconoscimento di due distinti bonus;

- ✓ è stato evidenziato che nel caso in cui il nucleo familiare risulti intestatario di più unità immobiliari a uso domestico, l'individuazione dell'immobile da agevolare debba avvenire con riferimento alla residenza anagrafica;
- ✓ i gestori e un'associazione di gestori hanno altresì rappresentato contrarietà alla concessione dell'agevolazione con riferimento ad altri immobili, qualora l'abitazione principale del nucleo agevolabile indicata come tale nella DSU non corrisponda a un utenza TARI per uso domestico; in particolare hanno evidenziato che tali fattispecie potrebbero essere collegate a irregolarità nel pagamento del tributo e conseguentemente ritengono necessario, che, in questi casi, vengano adottate opportune azioni di verifica da parte del gestore competente prima di procedere al riconoscimento dell'agevolazione;
- ✓ per quanto riguarda la verifica delle condizioni oggettive di ammissione all'agevolazione da parte dei gestori competenti, alcuni rispondenti alla consultazione hanno evidenziato che, data la finalità del bonus sociale, la morosità non dovrebbe costituire un motivo ostativo all'accesso al bonus medesimo e l'eventuale non ammissibilità alla compensazione risulterebbe non compatibile con la facoltà prevista dall'Autorità di utilizzare il bonus a copertura della morosità pregressa, poiché un esito negativo della verifica causata da irregolarità dei pagamenti porterebbe alla non ammissibilità del bonus; altri rispondenti hanno evidenziato che l'inclusione della verifica della morosità pregressa tra le condizioni di ammissibilità all'agevolazione precluderebbe al gestore la facoltà di trattenere l'agevolazione a compensazione degli importi dovuti dal beneficiario;

- per quanto riguarda il tema della quantificazione dell'agevolazione:
  - ✓ dalla consultazione sono emerse posizioni diversificate degli operatori in relazione al perimetro dell'applicazione dell'agevolazione; alcuni rispondenti hanno, infatti, evidenziato che anche l'importo agevolato è soggetto alla TEFA, in quanto trattasi di un tributo differente dalla TARI il cui gettito è destinato alle provincie; altri hanno evidenziato che l'importo agevolato non dovrebbe essere assoggettato alla TEFA e all'IVA come prospettato nella consultazione; posizioni contrastanti sono emerse anche in relazione all'inclusione delle componenti perequative nel computo della TARI dovuta e conseguentemente nel computo dell'agevolazione spettante; molti rispondenti hanno richiesto l'esclusione dal pagamento della componente UR_3 per le utenze beneficiarie dell'agevolazione;
  - ✓ poiché l'articolazione tariffaria rischia di determinare interpretazioni disomogenee tra i diversi gestori e di generare incertezze per gli utenti,

sono state richieste indicazioni tecniche puntuali o strumenti applicativi univoci che supportino i gestori nella corretta identificazione delle componenti oggetto di agevolazione;
  - ✓ un'associazione ha richiesto di chiarire che la percentuale di sconto del 25% debba applicarsi unicamente all'importo di TARI/TARIP riferibile all'anno 2025, escludendo espressamente eventuali conguagli relativi ad annualità pregresse eventualmente presenti nel documento di riscossione;
  - ✓ alcuni rispondenti hanno richiesto di includere nel computo dell'agevolazione gli oneri per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani, in quanto incluse nei corrispettivi dovuti per la TARI; inoltre hanno evidenziato la difficoltà di scomputare dalla TARI dovuta i corrispettivi relativi ad altri servizi che, nel caso di fatturazione della tariffa corrispettiva, non raramente il gestore multiservizio associa alla fatturazione della tariffa corrispettiva;
- alcuni operatori hanno richiesto di definire più puntualmente come applicare le agevolazioni comunali e il bonus sociale rifiuti nazionale; altri hanno evidenziato la necessità di mantenere una chiara distinzione tra le agevolazioni definite dai regolamenti comunali e il bonus nazionale; alcuni hanno richiesto che venga esplicitamente chiarito che la riduzione del 25% prevista dal bonus sociale nazionale debba essere applicata sull'importo residuo dovuto dall'utente, ossia al netto delle eventuali agevolazioni già riconosciute a livello comunale;
- quasi tutti i soggetti intervenuti hanno condiviso l'ipotesi prospettata in consultazione di riconoscere ai gestori la facoltà di trattenere il bonus spettante a compensazione della morosità pregressa del beneficiario, tuttavia, in considerazione delle difficoltà legate all'accertamento della regolarità dei pagamenti della TARI o tariffa corrispettiva riferiti agli anni precedenti hanno suggerito:
  - ✓ l'introduzione di modalità di verifica della morosità flessibili, individuando precise annualità di riferimento e soglie di tolleranza, al fine di garantire un'applicazione equa, coerente e proporzionata nell'individuazione degli utenti morosi;
  - ✓ di accompagnare l'applicazione della misura con piani di rateizzazioni finalizzati ad agevolare le attività di recupero crediti;
  - ✓ di chiarire se la regolarità dei pagamenti considera solo morosità contestate ufficialmente (notifiche di accertamento) o anche quelle non notificate (solleciti di pagamento), con la richiesta di definire le regole di applicazione inequivocabili per maggior chiarezza e trasparenza nei confronti degli utenti;
- per quanto riguarda le modalità di erogazione della compensazione: un operatore e un'associazione dei consumatori ritengono che vada lasciata la facoltà al gestore di prevedere che l'agevolazione venga erogata interamente nella prima rata, ovvero ripartita equamente per ciascuna rata, affermando che in alcuni casi erogare in un'unica rata l'agevolazione potrebbe comportare uno squilibrio finanziario dovuto al mancato incasso nel breve termine;

- diversi operatori hanno evidenziato difficoltà a erogare il bonus nella prima rata utile da emettere entro il 30 giugno, sia poiché entro il 1 marzo 2026 è necessario implementare un adeguamento dei *software* dei gestori per poter effettuare le verifiche che consentano di individuare i nuclei agevolabili incrociando i dati anagrafici forniti da SGAte con gli intestatari TARI presenti negli archivi, sia perché tale tempistica non è coerente con le modalità di emissione dei documenti di riscossione attualmente adottate da diversi gestori;
- alcuni operatori hanno altresì evidenziato che nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, variazioni del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto tariffari, precedentemente comunicati in ATRIF, o di passaggio dalla TARI alla tariffa corrispettiva, le tempistiche proposte nel documento di consultazione, disegnate per il processo ordinario di erogazione, potrebbero presentare delle criticità, in particolare per la gestione del passaggio di dati tra più operatori o per l'adeguamento dei sistemi informativi nei casi di variazioni della gestione ovvero per le modalità di tariffazione adottate;
- è stato inoltre evidenziato, in linea generale, che le attività che i gestori dovranno assicurare per l'erogazione del bonus rifiuti risultano particolarmente articolate, richiedendo significativi adeguamenti informatici e l'impiego di risorse umane, con conseguenti ricadute economiche di riflesso, anche sulle tariffe applicate all'utenza; tali attività includono: l'interazione con fornitori di *software,* l'aggiornamento degli atti amministrativi, l'esecuzione di controlli e la comunicazione con gli utenti; a fronte di queste attività si propone di valutare l'introduzione di una commissione a favore del gestore, sul modello di quella prevista per la riscossione del TEFA, quale meccanismo compensativo dei costi aggiuntivi sostenuti per la gestione delle componenti perequative attualmente in vigore;
- per quanto riguarda il tema della corresponsione del bonus nel caso di gestori non iscritti:
  - ✓ la maggioranza delle associazioni dei consumatori e degli operatori hanno indicato come opzione preferibile quella che prevede l'erogazione dell'agevolazione da parte del gestore medesimo (*ipotesi 1* nel documento per la consultazione), in quanto garantisce la verifica delle condizioni di ammissibilità all'agevolazione e una corretta quantificazione della stessa, preservando il principio di stretta correlazione tra agevolazione e titolarità dell'utenza agevolabile;
  - ✓ al fine di consentire l'effettiva erogazione dell'agevolazione a tutti gli aventi diritto, i rispondenti hanno ribadito la necessità di minimizzare le situazioni di mancato accreditamento dei gestori, favorendo l'accreditamento in ATRIF e SGAte; a tal fine hanno altresì condiviso le azioni di disincentivo al mancato accreditamento prospettate in consultazione, quale la pubblicazione annuale dell'elenco dei soggetti non iscritti e l'esclusione dal meccanismo di compensazione verso la CSEA;
- in relazione al tema della cessazione dell'utenza in seguito, per esempio, alla modifica dell'indirizzo di abitazione e alle conseguenti modalità di erogazione e

quantificazione del bonus, sono state presentate numerose richieste di chiarimento volte a comprendere se l'agevolazione da riconoscere deve essere commisurata alla TARI effettivamente dovuta sulla base dei giorni di occupazione dell'immobile oppure, stante la durata annuale del periodo di agevolazione, l'importo della TARI è da commisurare sull'intero anno;

- in relazione alle integrazioni e alle modifiche dei meccanismi perequativi, i rispondenti condividono le ipotesi prospettate, che tengono conto anche degli aspetti operativi segnalati nella consultazione alla deliberazione 133/2025/R/rif;
- alcuni operatori hanno richiesto, per il primo anno di applicazione, che sia espressamente chiarito che sia possibile raccogliere la componente $UR_{3,2025}$ nella TARI di competenza dell'anno 2026;
- in relazione agli obblighi informativi dei GTRU, un'associazione ha richiesto che nel messaggio da inserire nel documento di riscossione sia eliminato l'importo dell'agevolazione spettante all'utente, in quanto richiede una personalizzazione di difficile ingegnerizzazione sui sistemi operativi;
- in relazione agli adempimenti funzionali e al monitoraggio dei processi:
  - ✓ alcuni operatori hanno segnalato la necessita di tener conto, nell'approvazione dei provvedimenti attuativi e nella definizione delle scadenze operative poste in capo ai gestori, delle tempistiche per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva dei regolamenti comunali fissato attualmente al 30 aprile dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 228/21 segnalando che tale termine potrebbe essere posticipato al 31 luglio in seguito all'approvazione del decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale e regionale", influendo in modo significativo sulle tempistiche per l'erogazione del bonus sociale rifiuti; altri, per contro, hanno correttamente evidenziato come l'invio del documento di riscossione attenga alla gestione delle entrate e sia indipendente dalle tempistiche previste dalla menzionata normativa per l'approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e del PEF.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'ambito degli approfondimenti effettuati per garantire l'implementazione del meccanismo funzionale all'erogazione del bonus sociale rifiuti e dalle osservazioni e contributi alla consultazione sono emerse, oltre alla condivisione dei meccanismi di penalizzazione dei gestori non iscritti alle Anagrafiche dell'Autorità o degli altri soggetti istituzionali:
  - esigenze di armonizzazione delle misure introdotte nel settore rifiuti con quelle previste negli altri settori regolati;
  - criticità nel completamento del processo di erogazione degli altri bonus sociali;
- a quest'ultimo riguardo, in particolare, nell'ambito delle verifiche ispettive effettuate in attuazione della deliberazione 489/2023/E/eel, nonché della successiva deliberazione 433/2024/E/com, sono emersi casi in cui il bonus sociale non è stato

completamente corrisposto ai beneficiari, in quanto la bolletta di chiusura del rapporto contrattuale è risultata incapiente; i venditori, in questi casi, non sono riusciti a corrispondere ai propri clienti l'intero importo del bonus, pur avendo incassato tale importo dal distributore competente nell'ambito della fatturazione del servizio di trasporto. Tali fattispecie sono state gestite dai venditori con modalità eterogenee che tuttavia si sono rivelate non sempre efficaci, e che, in alcuni casi, hanno consentito ai venditori medesimi di trattenere importi (in alcuni casi per un valore complessivo rilevante) destinati ai clienti finali titolari di bonus sociale;

- ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5, comma 5.2 e 6, comma 6.2 dell'allegato A alla deliberazione 413/2016/R/com occorre ricordare che, nei casi di rettifica di fatturazione e in quelli di rettifica di doppia fatturazione, i venditori, qualora l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta, provvedono a erogare il credito spettante al cliente finale con rimessa diretta;
- l'articolo 12, comma 12.1 dell'allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com prevede che, nei casi di cessazione o di voltura della fornitura elettrica e/o gas agevolata, il venditore provveda a corrispondere, nella bolletta di chiusura del rapporto contrattuale, la quota del bonus sociale residua a completamento dell'intero periodo di agevolazione; tuttavia, il richiamato articolo non ha fornito puntuali indicazioni per gestire correttamente i casi in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta.

CONSIDERATO, DA ULTIMO, CHE:

- nel corso delle interlocuzioni avviate con gli Uffici del Garante per la protezione dei dati personali, è emersa l'opportunità di riconsiderare la qualificazione soggettiva dei gestori idrici iscritti all'ATID e dei distributori di energia connessi a reti di distribuzione non interconnesse col sistema elettrico nazionale che, in linea con il Parere 279/2020, devono essere qualificati come autonomi titolari rispettivamente delle attività di individuazione delle utenze alle quali applicare la relativa agevolazione tariffaria e delle connesse attività di liquidazione della medesima.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno adottare il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR), confermando l'impostazione generale prospettata nel documento per la consultazione 240/2025/R/rif e tenendo conto del Parere n. 420/2025 reso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025;
- sia comunque necessario rettificare alcuni refusi presenti nello schema di provvedimento inviato al Garante e, alla luce di ulteriori interlocuzioni effettuate con ANCI e CSEA, specificare ulteriormente taluni flussi informativi tra i soggetti coinvolti nel processo di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, in coerenza con quanto indicato nel menzionato Parere n. 420/2025;

- sia altresì opportuno precisare in modo più dettagliato alcuni elementi illustrati in consultazione, anche al fine di tutelare l'utente, favorendo l'effettiva erogazione dell'agevolazione in tempi rapidi compatibili con le tempistiche di implementazione e modifica dei sistemi informatici funzionali al processo di erogazione del bonus sociale rifiuti, anche accogliendo alcune osservazioni evidenziate nel corso della consultazione;
- al fine di cui al precedente alinea sia, pertanto, opportuno prevedere che:
  - gli enti di governo d'ambito e i comuni in qualità di enti erogatori del bonus sociale rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.C.M 21 gennaio 2025, nominano il GTRU territorialmente competente operante in ciascun comune, come rilevato in ATRIF, responsabile del trattamento dati per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti;
  - il SII comunichi a SGAte, nominato responsabile del trattamento dati dagli enti erogatori, entro il primo febbraio dell'anno *a+1*, i medesimi flussi di dati attualmente inviati da INPS allo stesso SII per l'erogazione degli altri bonus sociali, precisando che non risulta accoglibile la richiesta di prevedere la messa a disposizione dei dati castali degli immobili dichiarati, in quanto si tratta di dati non disponibili e richiesti nella compilazione della DSU;
  - SGAte, mette a disposizione tali dati ai GTRU territorialmente competenti nominati dagli enti erogatori responsabili del trattamento ai fini della quantificazione ed erogazione del bonus sociale rifiuti;
  - tutti i soggetti di cui ai precedenti alinea si iscrivano in ATRIF, a SGAte e all'anagrafica della CSEA e provvedano ad aggiornare l'ATRIF medesima con l'elenco dei comuni serviti dai diversi GTRU;
  - SGAte effettui la predetta messa a disposizione con frequenza annuale, entro il primo marzo dell'anno *a+1* e il 31 gennaio dell'anno *a+2* (con esclusivo riferimento alle DSU residuali relative all'anno *a* messe a disposizione del SII nel corso dell'anno *a+1*), in quanto è la sola modalità che consente di disporre del complesso dei dati delle DSU di competenza dell'anno *a* e che permette la verifica di unicità semplificando gli adempimenti posti a carico dei soggetti coinvolti nel processo, ritenendo che tale frequenza favorisca e semplifichi sia l'attività dei gestori, sia le verifiche del sistema informativo, mentre una frequenza più alta non necessariamente garantirebbe una maggior tempestività nell'erogazione in quanto la stessa è comunque legata alle tempistiche di emissione dei documenti di riscossione;
  - accogliendo la richiesta dei gestori, la *verifica di unicità* volta ad accertare che venga erogato una sola agevolazione per nucleo familiare agevolabile, venga effettuata attraverso SGAte in un'ottica di semplificazione amministrativa e riduzione dei costi;
  - fermo restando la responsabilità dell' Ente territorialmente competente di correggere eventuali errori presenti in ATRIF rispetto alla validazione dei soggetti che si configurano come gestore (e non meri prestatori d'opera) e che sono responsabili dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, o, nel caso di gestioni frammentate, dei singoli servizi che lo compongono, qualora

in relazione a un medesimo ambito tariffario, risultino iscritti in ATRIF due o più GTRU, i dati funzionali al riconoscimento dell'agevolazione verranno messi a disposizione da SGAte solo al GTRU nominato responsabile del trattamento dai Comuni, ovvero dagli enti di governo dell'ambito che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 del d.P.C.M. del 21 gennaio 2025, in qualità di enti erogatori, applicano, ovvero devono garantire l'applicazione dell'agevolazione agli utenti aventi diritto;
  - gli enti erogatori comunichino, tramite SGAte, anche avvalendosi dei GTRU territorialmente competenti nominati responsabili del trattamento, a INPS, entro il 1 febbraio dell'anno *a+1*, l'elenco dei codici fiscali degli utenti minorenni di competenza e l'INPS comunichi, stesso mezzo, l'elenco tra questi di eventuali minori che risultino agevolabili, in quanto dichiaranti una DSU attestata nell'anno *a,* suddivisi nelle classi di agevolazione;
  - con riferimento al 2026, anno di prima applicazione del presente provvedimento, i dati relativi ai soggetti minorenni possano essere comunicati a INPS entro il 30 maggio, disponendo altresì che la successiva erogazione del bonus per tali utenti possa essere effettuata in deroga entro il 30 settembre;
  - INPS conservi i dati personali degli utenti minorenni per il tempo strettamente necessario a effettuare le verifiche ai fini dell'erogazione del bonus;
- per quanto riguarda la quantificazione dell'agevolazione, sia opportuno:
  - confermare che ciascun gestore proceda a quantificare l'agevolazione per ogni utenza, ponendola pari al 25% della TARI/tariffa corrispettiva altrimenti dovuta in relazione alla medesima utenza per l'anno *a,* al lordo delle componenti perequative, analogamente a quanto disposto per gli altri bonus sociali, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani e conguaglio non di competenza dell'anno *a* e prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva, quali per esempio le agevolazioni riconosciute a livello locale;
  - precisare che non si ritiene accoglibile la richiesta degli operatori di includere nel calcolo dell'agevolazione i corrispettivi per altre attività esterne al ciclo dei rifiuti urbani in quanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera h) del TITR, le ulteriori componenti tariffarie diverse da quanto dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani devono essere espressamente distinte nel documento di riscossione;
  - precisare, altresì, che poiché il d.P.C.M. 21 gennaio 2025 prevede l'applicazione della componente perequativa "*alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica"* si ritiene che l'esclusione dei beneficiari dell'agevolazione dal pagamento della componente perequativa UR_3 non sia compatibile con la normativa vigente;
  - chiarire che l'introduzione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che non possono gravare, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né,

tantomeno, sul sistema perequativo nazionale e ribadire ulteriormente che le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall'Autorità e sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;
  - confermare che, nei casi di irregolarità dei pagamenti precedenti all'anno *a+1* da parte del beneficiario, il bonus sociale rifiuti possa essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAte, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente;
  - accogliendo le richieste di chiarimenti formulate dai gestori e nelle more di una definizione univoca di morosità e dei relativi tempi di sollecito di pagamento e di messa in mora dell'utente, sia altresì opportuno prevedere che l'importo del bonus possa essere trattenuto a compensazione solo trascorsi 40 giorni dall'invio di un sollecito di pagamento effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, in cui si informa l'utente che l'agevolazione spettante verrà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto ;
- con riferimento alle modalità di erogazione dell'agevolazione sia opportuno:
  - confermare che l'erogazione della compensazione relativa all'anno *a* venga effettuata nell'anno *a+1*, applicando lo sconto calcolato sulla TARI/tariffa corrispettiva effettivamente pagata nell'anno *a*, alla TARI/tariffa corrispettiva dell'anno *a+1*, nel momento in cui il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti acquisisce l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'agevolazione nell'anno *a*;
  - confermare altresì a tutela degli utenti, anche tenendo conto che i gestori hanno provveduto ai sensi della delibera 133/2025/R/com ad applicare la componente perequativa a tutte le utenze incluse quelle agevolate, che l'erogazione dell'agevolazione relativa all'anno *a* venga effettuata entro il 30 giugno dell'anno *a+1*;
  - prevedere, inoltre che, in considerazione delle difficoltà rappresentate dai gestori nel rispettare le tempistiche di emissione delle rate, sia possibile erogare la compensazione entro il termine del 30 giugno di ciascun anno tramite rimessa diretta, con modalità che garantiscano la tracciabilità dell'erogazione e l'individuazione del beneficiario della stessa;
  - anche in considerazione dei rilievi formulati dai gestori, disporre una deroga al termine di cui al precedente alinea, per tener conto delle tempistiche necessarie per adeguare i sistemi informatici e gestionali nel caso in cui si verifichino delle variazioni nella gestione o si verifichi il passaggio dalla TARI alla tariffa corrispettiva;
- per quanto riguarda il tema del riconoscimento del bonus nel caso di gestori non iscritti, sia opportuno accogliere le indicazioni formulate dalla maggioranza dei rispondenti alla consultazione, disponendo l'adozione dell'*opzione 1* prospettata nella consultazione medesima che prevede che la quantificazione e l'erogazione diretta del bonus sociale rifiuti venga effettuata direttamente dal gestore territorialmente

competente individuato dall'ente erogatore, su sollecitazione dell'utente; quest'ultimo riceverà un'apposita comunicazione inviata dall'Autorità, per il tramite di Acquirente Unico in qualità di responsabile del trattamento, con la quale lo si informa che è potenzialmente beneficiario del bonus sociale rifiuti (in base alla soglia ISEE attestata da INPS); tale soluzione è da ritenersi più efficiente, in quanto consente di verificare l'effettiva ammissibilità dell'utenza alla compensazione, di quantificare correttamente l'agevolazione spettante e di trattenere l'importo dell'agevolazione a compensazione dell'eventuale morosità pregressa dell'utente;

- al fine di tutelare l'utente e limitare il più possibile le situazioni di cui al punto precedente sia opportuno:
  - prevedere che la quantificazione e il successivo riconoscimento della compensazione venga comunque effettuato con la prima rata utile, ovvero con rimessa diretta dal gestore inadempiente entro sei mesi dalla richiesta dell'utente qualora l'emissione della rata non sia compatibile con il già menzionato termine;
  - confermare le azioni di disincentivo alla mancata iscrizione prospettate in consultazione quali la pubblicazione annuale sul sito dell'Autorità e di SGAte dell'elenco dei soggetti non iscritti all'ATRIF, se noti, e a SGAte e l'esclusione dai meccanismi di compensazione verso la CSEA;
  - affiancare tali azioni a misure di accompagnamento e ulteriore formazione dei gestori interessati per favorire il processo di iscrizione all'ATRIF e a SGAte;
- al fine di tutelare l'utente sia altresì opportuno prevedere la pubblicazione sul sito dell'Autorità e di SGAte degli enti erogatori che non provvedono a nominare il GTRU responsabile del trattamento dati;
- nei casi di cui al precedente alinea il riconoscimento dell'agevolazione dovrà essere effettuato direttamente dall'ente erogatore territorialmente competente come risultante in ATRIF, su sollecitazione dell'utente che riceverà una comunicazione dall'Autorità, per il tramite di Acquirente Unico in qualità di responsabile del trattamento, con la quale lo si informa che è potenzialmente beneficiario del bonus sociale rifiuti;

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- sia necessario confermare quanto prospettato in consultazione in relazione ai meccanismi perequativi e in particolare;
  - prevedere che entro il 31 gennaio dell'anno "a+1", il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunichi a CSEA, per gli ambiti tariffari gestiti, l'importo di perequazione relativo al bonus sociale per i rifiuti di competenza dell'anno "a-1" ($IUR^{net}_{3,a-1}$);
  - prevedere che per l'accesso ai versamenti da parte di CSEA degli importi di perequazione $IUR^{net}_{1,a}, IUR_{2,a}, IUR^{net}_{3,a}$, accanto alle condizioni già oggi previste dall'articolo 6, comma 6, della deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/rif, sia previsto anche il regolare accreditamento a SGAte, allo scopo di favorire l'applicazione il più possibile omogena del bonus rifiuti sul territorio nazionale;

- al fine di garantire la corretta e tempestiva trasmissione dei flussi informativi necessari per consentire l'erogazione della compensazione agli aventi diritto, sia necessario confermare le modalità di trasferimento dei flussi informativi prospettata in consultazione prevedendo altresì che:
  - gli enti erogatori, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 comma 3 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, siano tenuti a iscriversi a SGAte entro il 31 gennaio 2026 o entro tre mesi dalla data di operatività, secondo le modalità da quest'ultimo definite, previa approvazione, effettuata dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti e a nominare il GTRU responsabile del trattamento dati;
  - i GTRU nominati responsabili del trattamento dati dagli enti erogatori, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 comma 3 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, si iscrivano a SGAte entro il 28 febbraio dell'anno 2026 ovvero entro tre mesi dalla data di operatività, qualora successiva al termine precedentemente indicato;
  - SGAte metta a disposizione degli enti erogatori le informazioni relative al nominativo e al codice fiscale del soggetto beneficiario dell'agevolazione, all'indirizzo di abitazione e l'importo dell'agevolazione erogata; tale previsione si rende necessaria per consentire agli enti erogatori di adempiere agli obblighi di rendicontazione nei confronti del SIUSS;
- sia opportuno confermare gli adempimenti funzionali al monitoraggio dei processi da parte dell'Autorità esclusivamente mediante dati aggregati con modalità tali da non consentire la reidentificazione, neanche indiretta, degli interessati, illustrati nel documento di consultazione, in merito alla trasmissione delle informazioni relative alla rendicontazione delle agevolazioni erogate e all'esito delle verifiche effettuate, al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 5 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025;
- sia opportuno confermare l'operatività degli strumenti, resi disponibili dallo Sportello, anche per la gestione delle richieste di informazioni e dei reclami in tema di bonus sociale rifiuti, prevedendo, in particolare, che per gli stessi trovino applicazione, rispettivamente, le disposizioni di cui Allegato A alla deliberazione 383/2016/E/com e all'Allegato B alla deliberazione 55/2018/E/idr, con le tempistiche e le modalità specificate nella deliberazione 574/2024/E/rif, ferma restando la non applicabilità del TICO alle controversie in tema di bonus sociale, fatti salvi eventuali profili risarcitori;
- ai fini di cui al precedente alinea sia pertanto opportuno integrare l'Allegato B alla deliberazione 55/2018/E/idr e il TICO;
- sia necessario confermare l'invio di comunicazioni dall'Autorità, per il tramite di Acquirente Unico, agli utenti nel caso di inammissibilità dell'utenza alla compensazione e le modalità relative alla riscossione del bonifico domiciliato in caso di cessazione dell'utenza e in caso di utenze servite da gestori non iscritti;
- sia altresì opportuno prevedere che il contenuto di tali comunicazioni sia definito con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti;
- sia necessario prevedere, inoltre, che i GTRU provvedano:
  - a pubblicare tempestivamente, in un'apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla *home page*, nella, le misure adottate con il presente provvedimento;

- inserire nel documento di riscossione di ciascun utente agevolabile, la seguente dicitura: "*Le è stato riconosciuto il bonus sociale rifiuti per l'anno a, ai sensi del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. Il bonus è pari a euro xx*.", confermando a tutela dell'utente, al fine di consentire le opportune verifiche sulle agevolazioni percepite, l'indicazione dell'importo del bonus erogato.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno prevedere che CSEA:
  - integri tempestivamente la Convenzione attualmente vigente e la sottoponga all'approvazione preventiva dell'Autorità per consentire l'emissione di bonifici domiciliati a favore degli utenti beneficiari del bonus sociale rifiuti;
  - invii ad Acquirente Unico, a partire da settembre 2026, il flusso con le date di messa in pagamento dei bonifici domiciliati che saranno erogati a partire da ottobre 2026;
- sia altresì opportuno prevedere che Acquirente Unico, ANCI e CSEA, su specifica richiesta del Direttore Consumatori e Utenti, svolgano le attività operative di rispettiva competenza necessarie per garantire le comunicazioni e l'erogazione tempestiva del bonus sociale rifiuti.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- prevedere che per la copertura di tutti gli oneri connessi al riconoscimento del bonus sociale rifiuti, compresi i costi relativi all'emissione dei bonifici domiciliati per l'erogazione del medesimo bonus, possa essere utilizzato il relativo conto $UR_{3,a}$, di cui all'articolo 3, comma 3.1 lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif;
- prevedere le opportune deroghe alle tempistiche di erogazione sopra indicate, nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari e di variazioni del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti , precedentemente comunicati in ATRIF, o di passaggio dall'applicazione della TARI alla tariffa corrispettiva, in accoglimento delle richieste degli operatori, disponendo che in tali casi l'erogazione dell'agevolazione possa essere effettuata dal gestore entro il 31 dicembre dell'anno *a+1*.

RITENUTO, ANCHE, OPPORTUNO:

- prevedere che, in conformità alle disposizioni normative in vigore per il trattamento dei dati personali (GDPR e Codice Privacy) e in applicazione coerente del Parere n. 420/2025, i titolari del trattamento dei dati funzionali all'erogazione del bonus sociale rifiuti disciplinato dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 siano, ciascuno per le rispettive competenze:
  a) l'ente erogatore territorialmente competente, in relazione alle conseguenti attività di erogazione e rendicontazione a CSEA, per il tramite del GTRU territorialmente competente, e al SIUSS dei bonus dallo stesso erogati, con riferimento ai seguenti

dati personali: protocollo della DSU; data di presentazione della DSU; data di scadenza della DSU; data di rilascio dell'attestazione ISEE; classe di agevolazione (DSU aventi nuclei con ISEE ≤ 9.530 o DSU aventi nuclei con 9.530 < ISEE ≤ 20.000 con 4 (o più) figli a carico), codici di eventuali omissioni o difformità, indirizzo di abitazione del nucleo familiare (via, numero civico, codice catastale del Comune, CAP, Provincia), codici fiscali dei singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare; numero dei componenti minorenni del nucleo familiare; nome, cognome e codice fiscale del dichiarante; tali dati saranno comunicati dall'Autorità, tramite SGAte di ANCI - previa nomina dell'ente erogatore stesso di ANCI quale responsabile del trattamento relativamente ai dati di competenza territoriali - ai GTRU territorialmente competenti nominati responsabili del trattamento dati dagli enti erogatori ;

b) l'Autorità, in relazione all'attività di postalizzazione delle descritte comunicazioni (GTRU non iscritto a SGAte e nel caso di utenza cessata), entrambe inviate avvalendosi di Acquirente Unico quale responsabile del trattamento, nonché, in relazione all'attività di emissione dei bonifici domiciliati relativi alle utenze cessate, attività svolta avvalendosi di CSEA, all'uopo nominata responsabile del trattamento, cui sono comunicati tramite SGAte, i seguenti dati: codice pratica, il nominativo e l'indirizzo del beneficiario, codice fiscale del beneficiario, l'importo dell'agevolazione spettante e, ove necessario a seconda del tipo di comunicazione, l'ente erogatore ovvero il GTRU territorialmente compente e le motivazioni del mancato riconoscimento dell'agevolazione; l'Autorità è altresì autonoma titolare del trattamento di comunicazione dei dati dei beneficiari maggiorenni da INPS a SGAte indicati alla precedente lettera, nonché dell'attività di gestione dei reclami per la quale viene resa autonoma e specifica informativa per i cui adempimenti ANCI mette a disposizione dell'Autorità o di terzi appositamente nominati responsabili del trattamento dati dalla stessa, i dati presenti su SGAte relativi alle pratiche del bonus sociale rifiuti;

c) CSEA, in relazione all'attività di verifica degli importi riconosciuti dagli enti erogatori anche avvalendosi dei GTRU nominati responsabili del trattamento dati, svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. a), del d.m. 1 giugno 2016, e per l'attività di compensazione degli importi erogati dagli enti erogatori stessi ai beneficiari dell'agevolazione, svolta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, cui sono comunicati tramite SGAte i seguenti dati: codice pratica, importo economico erogato a titolo di agevolazione, nonché l'importo eventualmente trattenuto a compensazione dai GTRU in caso di irregolarità dei pagamenti del beneficiario dell'agevolazione;

d) INPS, ferme restando le competenze in materia di ISEE, in relazione all'attività di comunicazione all'Autorità dei dati dei potenziali beneficiari maggiorenni e di comunicazione agli enti erogatori ovvero ai GTRU da questi designati responsabili del trattamento dei dati dei beneficiari minorenni;

- prevedere che ciascuno dei titolari sopra indicati provveda a pubblicare sul proprio sito istituzionale la pertinente informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 12 e seguenti del GDPR e che, in aggiunta, gli enti erogatori, anche per il

tramite dei GTRU, nella prima comunicazione utile dell'anno *a + 1* inviata agli utenti, provvedano a inserire una versione sintetica dell'informativa pubblicata in versione integrale sul sito;

- abrogare la lettera a), del comma 1, dell'articolo unico della deliberazione 366/21/R/com in cui i gestori idrici territorialmente competenti, presenti nell'ATID, vengono qualificati come responsabili del trattamento dell'Autorità in relazione all'attività di individuazione delle utenze idriche alle quali applicare la relativa agevolazione tariffaria, nonché alle connesse attività di liquidazione della medesima, in quanto, come emerso dalle interlocuzioni con il Garante per la protezione dei dati personali, sono da considerarsi autonomi titolari;
- abrogare altresì la lettera b), del comma 1, dell'articolo unico della deliberazione 366/21/R/com in cui i distributori di energia connessi a reti di distribuzione non interconnesse col sistema elettrico nazionale vengono qualificati come responsabili del trattamento dell'Autorità in relazione all'attività di liquidazione dell'agevolazione tariffaria, essendo parimenti emerso dalle interlocuzioni con il Garante per la protezione dei dati personali che anche tali soggetti sono da considerarsi autonomi titolari;
- abrogare, conseguentemente, il comma 2 dell'articolo unico della deliberazione 366/2021/R/com.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO CHE:

- in considerazione degli approfondimenti effettuati per garantire l'implementazione del meccanismo funzionale all'erogazione del bonus sociale rifiuti e delle osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione, soprattutto con riferimento all'erogazione dei bonus nei casi in cui il potenziale beneficiario sia servito da un gestore non iscritto alle Anagrafiche dell'Autorità o degli altri soggetti istituzionali coinvolti nel processo, integrare la deliberazione 63/2021/R/com con ulteriori disposizioni, volte a rafforzare gli strumenti di tutela previsti a favore degli utenti, in coerenza con quanto disposto per il bonus sociale rifiuti e in modo da definire un quadro regolatorio in materia di bonus sociali chiaro, completo ed efficace;
- in particolare, in considerazione dell'ampio favore riscontrato dai rispondenti alla consultazione per le misure di disincentivo prospettate per i soggetti non iscritti, al fine di assicurare un quadro regolatorio il più possibile coerente ed efficace, in un'ottica di coerenza regolatoria, estenderle anche ai gestori idrici che non risultano ancora accreditati all'Anagrafica del Sistema Informativo Integrato per la gestione del bonus idrico integrando, di conseguenza, l'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com al fine di prevedere la pubblicazione sul sito dell'Autorità dell'elenco dei gestori non accreditati alla citata anagrafica, ai sensi della deliberazione 585/2020/R/com, e all'ATID ove conosciuti;
- integrare le disposizioni del TIBSI, prevedendo specifiche esclusioni dai meccanismi compensativi per i gestori idrici non accreditati all'ATID e/o all'Anagrafica del Sistema Informativo Integrato, anche nei casi in cui abbiano provveduto a riconoscere

l'agevolazione spettante ai nuclei agevolabili aventi diritto ai sensi dell'Articolo 21, comma 21.3, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;

- inoltre, al fine di garantire la massima chiarezza e, al contempo, assicurare agli aventi diritto, per quanto possibile, l'effettiva erogazione del bonus sociale anche nell'ipotesi di incapienza della fattura di chiusura, chiarire che le tutele previste dai richiamati commi 5.2 e 6.2 dell'Allegato A alla delibera 413/2016/R/com, nei casi di rettifica di fatturazione e rettifica in caso di doppia fatturazione, siano applicabili anche ai casi di erogazione dei bonus sociali, prevedendo che il venditore/gestore del SII corrisponda al cliente/utente finale la quota del bonus sociale residua a completamento della compensazione con rimessa diretta, qualora l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato nella fattura di chiusura;
- integrare a tal fine l'articolo 12, comma 12.1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
- precisare, altresì, che qualora non sia possibile procedere all'erogazione del bonus spettante, in nessun caso il venditore/gestore del SII potrà trattenere l'importo dell'agevolazione non erogato, non essendo egli il beneficiario dell'agevolazione; con successivo provvedimento dell'Autorità, definire le modalità di restituzione di tali importi al sistema e/o ulteriori misure volte ad assicurarne l'effettiva erogazione ai reali beneficiari;
- provvedere infine a correggere l'errore materiale presente nell'articolo 4, comma 4.1, dell'Allegato A della richiamata deliberazione 63/2021/R/com, precisando che le classi di agevolazione sono due e non tre

DELIBERA

Articolo 1

Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti

1.1 È approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (di seguito: TUBR) allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*).

Articolo 2

Modifiche ai meccanismi di perequazione

2.1 L'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif è modificato come segue:

a) all'articolo 6, comma 6.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:

"c) l'importo $IUR^{net}_{3,a-1}$ relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue:

$$IUR^{net}_{3,a-1} = UR_{3,a-1} \times N^{a-1}_{utenze} - BS_{RU,a-1}$$

dove:

$BS_{RU,a-1}$ è l'ammontare espresso in euro per anno, delle agevolazioni riconosciute di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 sulla tassa sui rifiuti (TARI) o sulla tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta nell'anno "*a-1*" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti.";

b) all'articolo 6, comma 6.6, primo alinea, dopo le parole "iscrizione dei beneficiari", sono aggiunte le parole "a SGAte, ove previsto,".

Articolo 3

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 55/2018/E/idr e al TICO

3.1 Il titolo dell'Allegato B alla deliberazione 55/2018/E/idr è modificato aggiungendo le parole "e del servizio rifiuti".

3.2 All'articolo 2, comma 2.4, del TICO, dopo la parola "idrico" sono inserite le parole "o rifiuti".

Articolo 4

Modifiche e integrazioni all' Allegato A all'allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com e al TIBSI

4.1 All'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, al comma 4.1, la parola "tre" è sostituita dalla parola "due".

4.2 All'articolo 12, comma 12.1 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, dopo le parole "dell'intero periodo di agevolazione." e prima delle parole "Né il cliente domestico diretto interessato, …" inserire la seguente frase: "In tutti i casi in cui l'importo da accreditare nella fattura di chiusura sia superiore all'importo addebitato in bolletta il credito residuo dovrà essere erogato al cliente finale con rimessa diretta laddove possibile. Fermo restando che in nessun caso gli importi non erogati ai clienti potranno essere trattenuti dai venditori, l'Autorità, con successivo provvedimento, definirà le modalità per la successiva restituzione al sistema degli importi medesimi e per garantirne l'effettiva corresponsione ai reali beneficiari.*"*.

4.3 All'articolo 12 dell'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, dopo il comma 12.1 è aggiunto il seguente comma: "12.1 *bis* L'Autorità pubblicherà e procederà ad aggiornare annualmente sul proprio sito l'elenco dei gestori idrici non accreditati al Sistema Informativo Integrato ai sensi della deliberazione 22 dicembre 2020 585/2020/R/com e all'ATID ove conosciuti."

4.4 All'articolo 18, dopo il comma 18.1 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com è aggiunto il seguente comma: "18.1 *bis* In tutti i casi in cui l'importo dell'agevolazione da accreditare nella fattura di chiusura sia superiore

all’importo addebitato in bolletta il credito residuo dovrà essere erogato all’ utente finale con rimessa diretta laddove possibile, fermo restando che in nessun caso gli importi non erogati agli utenti potranno essere trattenuti dai gestori.”

4.5 Dopo il comma 11.5 del TIBSI è aggiunto il seguente comma “11.5.*bis* I gestori idrici non accreditati all’ATID e/o al l'Anagrafica del Sistema Informativo Integrato sono esclusi dalle misure di compensazione di cui al presente Articolo, anche nei casi in cui abbiano provveduto a riconoscere l'agevolazione spettante ai nuclei agevolabili aventi diritto ai sensi dell'Articolo 21, comma 21.3, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com”.

Articolo 5
Modifiche alla deliberazione 366/2021/R/com

5.1 All’articolo unico della deliberazione 366/2021/R/com, sono abrogate le lettere a) e b), del comma 1, e il comma 2.

Articolo 6
Disposizioni finali

6.1 Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento CSEA sottopone alla verifica della Direzione Assetti e *Governance* Ambientale dell’Autorità le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni a CSEA, nonché ai versamenti sul conto di cui al comma 3.1 lettera c) della deliberazione 386/2023/R/rif, al fine di contenere gli oneri amministrativi relativi alla gestione di tali partite.

6.2 Con riferimento all’anno 2026 il termine di cui al comma 4.5 del TUBR è posticipato al 30 maggio del medesimo anno; conseguentemente l’erogazione del bonus sociale rifiuti ai soggetti minorenni potrà essere effettuata entro il 30 settembre del 2026 in deroga a quanto disposto dall’articolo 10 del citato TUBR.

6.3 La presente deliberazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, al Garante per la protezione dei dati personali, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), all'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ad Acquirente Unico S.p.A., all'Unione delle Province d'Italia (UPI) e all'Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali

(UTILITALIA), al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL).

6.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini